



Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 29 ottobre 2012

Rif.: delibera di G.C. n.731 del 01-10-2012 – proposta al Consiglio – Proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009.

Con il provvedimento in esame la G.C., alla luce di quanto riportato nel D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, propone di approvare una proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione tra la Napoli Servizi S.p.A. ed il Comune di Napoli; tale convenzione, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.20 del 13.10.2009, prevede l'affidamento, alla succitata società, dei servizi di facility management per il Comune e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi .

Ai sensi dell'articolo 4, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, “ ... *la verifica del rispetto del contratto di servizio, nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposte ... alla vigilanza dell'Organo di Revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...* ”.

Il Collegio dei Revisori

Visto, quanto riportato nelle premesse della delibera in esame:

- “ *che la Napoli Servizi S.p.A. è una società partecipata interamente dal Comune di Napoli, operante in regime di in house providing, che svolge la propria attività esclusivamente per il Socio pubblico e per le società partecipate interamente dallo stesso e, pertanto, sottoposta al c.d. controllo analogo da parte dell'Amministrazione Comunale;*”;
- che alla Napoli Servizi S.p.A. sono affidati i servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico degli uffici amministrativi;

- che per tale affidamento, con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.10.2009 è stato approvato lo schema di Convenzione relativo al periodo 01.10.2009 – 30.09.2012, e successivamente si è provveduto alla necessaria stipula in data 17 novembre 2009 (Comune di Napoli – Repertorio n.80188 del 17.11.2009);

Visto quanto rilevato nelle premesse della delibera in esame, ed in particolare che:

- l'Area Legale Amministrativa dell'Avvocatura comunale, all'uopo compulsata, ha formulato parere non ostativo al rinnovo della convenzione;
- “ ... Napoli Servizi spa rientra nell'ipotesi formulata dall'art.4, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95;”
- “ ... pertanto l'Amministrazione Comunale sta avviando le attività propedeutiche necessarie alla futura alienazione, in conformità a quanto imposto dalla normativa sopra richiamata;” ;

Visto, inoltre, quanto riportato nel deliberato:

- che prevede l'approvazione della proroga della Convenzione agli stessi patti e condizioni;
- che, alla luce dell'art.9 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, individua quali oneri a carico del Comune di Napoli, per il corrispettivo della proroga in questione, l'importo di euro 34.800.000,00 (importo calcolato con riferimento allo stanziamento 2012 ridotto del 20% e rapportato alla durata della proroga stessa) da far gravare sull'annualità 2013;

Rilevato che,

- la Giunta, in relazione al corrispettivo da riconoscere, ha emendato la deliberazione come di seguito riportato “*Valutato che l'obiettivo della riduzione in misura non inferiore al 20% degli oneri finanziari derivanti da Enti, Agenzie e Organismi fissato dall'art.9 del D.L. 95/2012, convertito in legge 35/2012, si riferisca, sentiti il Segretario Generale ed il Ragioniere Generale, presenti, all'onere complessivo derivante dagli stessi e che in ogni caso, l'adozione delle misure necessarie per il suo perseguimento debba essere preceduta*

da una rivalutazione dei costi, degli obiettivi e delle funzioni svolte dagli Enti, Agenzie e Organismi; Con voti unanimi adotta il presente atto emendandolo nel senso di autorizzare l'impegno della complessiva spesa pari ai 9/12 dei 58 milioni di euro dell'annualità 2011/2012 e disponendo che, entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio della presente proposta, la società Napoli Servizi dovrà presentare un piano industriale finalizzato alla riduzione dei suoi costi mediante misure di efficientamento e razionalizzazione.”, prevedendo, quindi, una spesa di euro 43.500.000,00 da far gravare sull'annualità 2013;

Preso atto che,

a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio in data 22-10 u.s. inerente le modalità di copertura finanziaria del periodo ottobre/dicembre 2012, considerando che il rinnovo della Convenzione costituisce titolo giuridico per l'esercizio 2012, i dirigenti competenti hanno, con nota prot. PG/2012/813015 del 24-10 u.s., comunicato che:

“... la Convenzione in oggetto è stata prorogata agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, ragion per cui è da intendersi confermata anche la cadenza quadrimestrale della fatturazione dei corrispettivi riconosciuti in capo alla Napoli Servizi S.p.A.;

... con specifico riferimento al periodo che va dal 1/10/2012 al 31/01/2013, l'importo del relativo corrispettivo, nella spiegata impossibilità di procedere al calcolo dell'acconto, sarà oggetto di integrale fatturazione (a saldo), sulla base della rendicontazione presentata al termine del periodo stesso, nel corso del mese di febbraio 2013.

Per quanto in precedenza, nell'anno 2012 non si riscontra la maturazione di alcun titolo giuridico (rendicontazione e fattura) che possa giustificare l'iscrizione in bilancio di parte degli oneri connessi al finanziamento della proroga in oggetto.

... la copertura del periodo intercorrente tra il 01/10/2012 ed il 31/12/2012 (trimestre, quest'ultimo, comunque finanziariamente ricompreso nel I quadrimestre del periodo di proroga) è stata, di conseguenza, prevista nello stanziamento complessivo gravante sul bilancio 2013 e calcolato per l'intera durata della proroga in esame.”

Considerato che,

- l'art.9 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, così recita:
“... 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il miglior svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. ...” ;

evidenzia che:

- trattasi di una proroga limitata nel tempo, ed in particolare al 30 giugno 2013, e come sostenuto dall'Avvocatura comunale e riportato anche riportato dal Segretario Generale, non appare in contrasto con le norme vigenti;
- considerato quanto previsto dalla vigente normativa e, visto che la proroga della Convenzione è agli stessi patti e condizioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare la riduzione dell'onere finanziario di almeno il 20%;
- alla luce dei risultati economici degli ultimi bilanci approvati, è indispensabile che la Napoli Servizi S.p.A. predisponga con tempestività il piano di esercizio per il periodo della proroga in parola.

f.to Il Collegio dei Revisori

rag. Gabriela Napoli

dr. Gianluca Battaglia